



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
TERZA COMMISSIONE PERMANENTE - ATTIVITÀ SOCIALI, SANITARIE, CULTURALI E FORMATIVE

PROPOSTA DI LEGGE N. 310/9^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE CHIAPPETTA
RECANTE: "INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E LA TUTELA DELLA DONNA DALLE MOLESTIE E DAL DISAGIO PSICOFISICO DALLE
VIOLENZE DI NATURA SESSUALE"
RELATORE: NAZZARENO SALERNO



PROPOSTA DI LEGGE N.310/9^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE G. CHIAPPETTA RECANTE: "INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E LA TUTELA DELLA DONNA DALLE MOLESTIE E DAL DISAGIO PSICOFISICO DALLE VIOLENZE DI NATURA SESSUALE"

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

IL DIRIGENTE
F.TO ANTONIO CORTELLARO

IL PRESIDENTE
F.TO NAZZARENO SALERNO



PROPOSTA DI LEGGE N. 310/9^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE CHIAPPETTA
RECANTE: "INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E LA TUTELA DELLA DONNA DALLE MOLESTIE E DAL DISAGIO PSICOFISICO DALLE
VIOLENZE DI NATURA SESSUALE"
RELATORE: NAZZARENO SALERNO

RELAZIONE

La Regione Calabria con la legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007 "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà", ha dato una prima e importante attuazione non solo alla legge n. 154/2001 che ha disciplinato le misure di contrasto alla violenza nelle relazioni familiari, ma anche alla legge quadro in materia di interventi e servizi sociali (L. 328/2000).

La presente proposta di legge regionale intende dotare la Regione Calabria di strumenti normativi adeguati per la diffusione della prevenzione e della tutela della donna dalle molestie, dal disagio psicofisico e dalle violenze di natura sessuale.

L'articolo 1, comma 2 prevede la realizzazione dell'attività di prevenzione attraverso la promozione di azioni formative e informative in collaborazione con gli Enti locali, le Associazioni di volontariato e le ONLUS che operano sul territorio regionale. Il comma 3 dello stesso articolo, prevede, inoltre, che l'attività di prevenzione venga incrementata attraverso il sostegno agli Enti locali per il potenziamento della sicurezza diurna e notturna con l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio regionale in aree individuate come a rischio.

È previsto all'articolo 2 un contributo di solidarietà come rimborso delle spese (ad esempio, per consulenze o perizie tecniche di parte), sostenute nelle varie fasi dell'azione giudiziaria dalle donne che siano state vittime di maltrattamenti o di abusi di tipo sessuale, su istanza delle interessate che documentino la propria condizione sulla base di atti di rinvio a giudizio disposti dall'autorità giudiziaria. Si evidenzia, inoltre, l'importanza e l'effettiva realizzazione di azioni di aggiornamento e di formazione per promuovere e favorire il superamento delle caratterizzazioni sociali negative della differenza di genere, nonché l'acquisizione della capacità di relazione ed il recupero dell'autostima, rivolte in particolar modo agli operatori scolastici; al personale sanitario; agli avvocati; agli operatori dei centri antiviolenza, delle case di accoglienza e delle associazioni di volontariato.

La proposta di legge in esame prevede all'articolo 3 la realizzazione annuale di un rapporto che possa essere valido strumento di indirizzo per la Giunta Regionale nell'individuazione di strategie di prevenzione dei comportamenti violenti, ed è anche per questo motivo che la spesa per l'attuazione della normativa in esame appare contenuta.

Le risultanze di tale rapporto saranno oggetto di un Forum, organizzato a cura del Dipartimento Politiche sociali della Giunta regionale, di concerto con il Dipartimento della Tutela della Salute e d'intesa con la Commissione Regionale Pari Opportunità, che si avvarrà di un gruppo di lavoro composto da un medico specialista in psichiatria; uno psicologo; un avvocato; un assistente sociale, tutti individuati in base a requisiti di professionalità ed



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
TERZA COMMISSIONE PERMANENTE - ATTIVITÀ SOCIALI, SANITARIE, CULTURALI E FORMATIVE

PROPOSTA DI LEGGE N. 310/9^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE CHIAPPETTA
RECANTE: "INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E LA TUTELA DELLA DONNA DALLE MOLESTIE E DAL DISAGIO PSICOFISICO DALLE
VIOLENZE DI NATURA SESSUALE"
RELATORE: NAZZARENO SALERNO

esperienza tra il personale dipendente del servizio sanitario regionale senza alcun onere finanziario aggiuntivo a carico della Regione.

L'articolo 4 prevede sia l'approvazione di un apposito regolamento da parte della Giunta regionale allo scopo di determinare i contenuti e le modalità di attuazione della legge, sia l'istituzione di un registro regionale delle Associazioni di volontariato e delle ONLUS costituite con la finalità di realizzare azioni di contrasto alla violenza sulle donne presso il Dipartimento delle Politiche sociali della Giunta regionale.



PROPOSTA DI LEGGE N. 310/9^a DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE CHIAPPETTA
RECANTE: "INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E LA TUTELA DELLA DONNA DALLE MOLESTIE E DAL DISAGIO PSICOFISICO DALLE
VIOLENZE DI NATURA SESSUALE"
RELATORE: NAZZARENO SALERNO

Art.1 (Finalità)

1. La Regione Calabria ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione della Repubblica italiana, della legge 4 aprile 2001 n. 154, della legge 8 novembre 2000 n. 328, dell'articolo 2 dello Statuto della Regione Calabria e dell'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007 n. 20, nell'ambito delle proprie competenze, promuove e sostiene iniziative per la prevenzione e la tutela delle donne dalle molestie, dagli abusi e dalle violenze di natura sessuale che si verificano in tutti gli ambiti di lavoro, sociali e familiari, e interviene con azioni di solidarietà per rimuovere il conseguente disagio psicofisico.
2. La Regione, attraverso i competenti dipartimenti, collabora con gli enti locali, con le associazioni di volontariato e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) costituite con la finalità di realizzare azioni conoscitive di informazione e di sensibilizzazione nel territorio regionale, al fine di individuare l'entità, la diffusività del fenomeno e individuare le esigenze della popolazione femminile per definire programmi e interventi per la prevenzione e la tutela delle donne da ogni forma di violenza di natura sessuale.
3. La Regione Calabria, nell'ambito di apposite dotazioni finanziarie che sono individuate nell'ambito degli stanziamenti di spese previsti annualmente nella legge finanziaria collegata alla legge di approvazione del bilancio, promuove il sostegno agli interventi degli enti locali per il potenziamento della sicurezza diurna e notturna attraverso sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio regionale in aree individuate come a rischio.

Art. 2 (Interventi)

1. La Regione Calabria, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, garantisce a tutte le donne vittime di violenze o maltrattamenti di natura sessuale, residenti o presenti a qualsiasi titolo sul territorio regionale, contributi di solidarietà e per l'assistenza tecnico-giuridica, in particolare per le spese dovute per consulenze e perizie tecniche di parte sostenute nelle varie fasi del giudizio. Tali benefici sono concessi su istanza delle interessate che documentino la propria condizione sulla base di atti di rinvio a giudizio disposti dall'autorità giudiziaria.
2. La Regione promuove e realizza, d'intesa con le direzioni regionali dei ministeri competenti, azioni di aggiornamento e di formazione, per favorire il superamento delle caratterizzazioni sociali negative delle differenze di genere, potenziare le capacità di relazione e il recupero dell'autostima, rivolte al personale docente delle istituzioni scolastiche, al personale sanitario, agli avvocati, agli operatori dei centri antiviolenza, delle case di accoglienza di cui alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 e agli operatori delle associazioni di volontariato.



PROPOSTA DI LEGGE N. 310/9^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE CHIAPPETTA
RECANTE: "INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E LA TUTELA DELLA DONNA DALLE MOLESTIE E DAL DISAGIO PSICOFISICO DALLE
VIOLENZE DI NATURA SESSUALE"
RELATORE: NAZZARENO SALERNO

Art. 3
(*Rapporto e Forum*)

1. La Regione Calabria realizza con periodicità annuale un rapporto sulla entità e gravità del fenomeno dei maltrattamenti e delle violenze sulle donne in Calabria. Tale rapporto accompagna i provvedimenti di indirizzo emessi dalla Giunta regionale per individuare le strategie di prevenzione dei comportamenti violenti, in collaborazione con gli enti locali, le ONLUS iscritte all'apposito registro regionale, le università degli studi aventi sede in Calabria, gli ordini degli avvocati e degli psicologi, le aziende sanitarie e i responsabili dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza di cui alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 20.

2. Le risultanze del rapporto vengono presentate con un apposito forum, per l'organizzazione del quale il dipartimento regionale competente per le politiche sociali, di concerto con il dipartimento per la tutela della salute e di intesa con la Commissione Pari Opportunità, si avvale del supporto di un gruppo di lavoro composto da un medico specialista in psichiatria, uno psicologo, un avvocato, un assistente sociale. I componenti del gruppo di lavoro sono individuati, in base a requisiti di professionalità ed esperienza, tra i dipendenti del servizio sanitario regionale, senza oneri finanziari aggiuntivi a carico della Regione, attraverso una procedura di interpello rivolta a tutto il personale.

Art. 4
(*Modalità attuative*)

1. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposito regolamento, ne determina le modalità di attuazione e, in particolare, stabilisce:

- a) le modalità di accesso all'assistenza tecnica-giuridica e alle modalità dell'ammissibilità di rimborso delle spese e dell'ammontare dei contributi di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 1;
- b) i contenuti delle convenzioni stipulate con gli ordini degli avvocati dei fori della Calabria con lo scopo di individuare i professionisti a cui le vittime di violenza possono rivolgersi per l'assistenza tecnico-giuridica di cui all'articolo 2, nonché al fine di organizzare periodici corsi di aggiornamento e di formazione sui vari aspetti giuridici del fenomeno, nel rispetto della normativa vigente in materia di formazione continua degli iscritti all'albo degli avvocati;
- c) le modalità di collaborazione con le aziende sanitarie a livello regionale, per l'organizzazione annuale di corsi di aggiornamento e di formazione del personale sugli aspetti di natura socio-sanitaria del fenomeno, nel rispetto della normativa vigente in materia per la formazione continua;
- d) i contenuti e le modalità di determinazione delle aree da definire a rischio, individuate dal competente dipartimento delle politiche sociali sulla base delle esigenze espresse dalle associazioni di volontariato e dalle ONLUS di cui all'articolo 1, comma 2, al fine di



PROPOSTA DI LEGGE N. 310/9^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE CHIAPPETTA
RECANTE: "INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E LA TUTELA DELLA DONNA DALLE MOLESTIE E DAL DISAGIO PSICOFISICO DALLE
VIOLENZE DI NATURA SESSUALE"
RELATORE: NAZZARENO SALERNO

sollecitare i comuni all'installazione di sistemi di videosorveglianza, acquisendo allo scopo le risorse necessarie nell'ambito della normativa statale e dell'Unione Europea.

2. A cura del dipartimento per l'istruzione della Giunta regionale, viene stipulata apposita convenzione con l'Ufficio scolastico regionale del Ministero istruzione, università e ricerca scientifica (MIUR), per la realizzazione di corsi di aggiornamento indirizzati al personale della scuola di ogni ordine e grado sulla prevenzione dei comportamenti violenti contro le donne in tutti gli ambiti, di lavoro, sociale, e familiare, facendo gravare gli oneri conseguenti nell'ambito del piano annuale degli interventi regionali per l'attuazione del diritto allo studio ai sensi della legge regionale 8 maggio 1985, n. 27.

3. A cura del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali, è istituito il registro regionale delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) costituite con la finalità di realizzare azioni di contrasto alla violenza sulle donne.

4. La Giunta regionale, con provvedimento annuale, definisce le linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2012 in euro 50.000,00 si provvede con la disponibilità esistente all'UPB 8.1.01.01 – capitolo 7001101 – inerente al "Fondo per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2012, che viene ridotta del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 6.02.01.01 della spesa del bilancio 2012 con l'istituzione di apposito capitolo denominato "Spese per contributi di solidarietà e l'assistenza tecnico giuridica per le donne vittime di violenza e maltrattamenti di natura sessuale".

3. Per l'attuazione degli interventi previsti possono essere utilizzate, in quanto compatibili con la normativa ed i regolamenti in vigore, ulteriori risorse di provenienza statale e comunitaria.

4. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge, quantificati in euro 50.000,00, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.